


e.c. 20/7/2017 DM



**CITTÀ DI CANICATTÍ**  
(LIB. CONS. COMUNALE DI AGRIGENTO)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE RIFUGIO  
SANITARIO COMUNALE**

# INDICE



<b>TITOLO I</b>	<b>Oggetto, finalità e ambito di competenza</b>
-----------------	---


Art.1	OGGETTO	Pag.2
Art.2	FINALITA'	Pag.2
Art.3	GESTIONE	Pag.2
Art.4	ORARIO DI APERTURA	Pag.3
Art.5	RECUPERO CANI VAGANTI	Pag.3
Art.6	INGRESSO	Pag.3
Art.7	SCHEDE ANAGRAFICHE E SANITARIE	Pag.4
Art.8	ABBINAMENTO E INSERIMENTO NUOVI CANI NEI BOX	Pag.4
Art.9	RIEDUCAZIONE	Pag.4
Art.10	ATTIVITA' MOTORIA	Pag.5
Art.11	CURA ED IGIENE	Pag.5
Art.12	ALIMENTAZIONE	Pag.5
Art.13	VETERINARIO E PRESTAZIONI VETERINARIE	Pag.5
Art.14	PULIZIA DEI BOX E DELLE AREE DI SGAMBAMENTO	Pag.6
Art.15	PULIZIA E MANUTENZIONE DI LOCALI E SPAZI	Pag.6
Art.16	AFFIDI ED ADOZIONI	Pag.6
Art.17	CANE ADOTTATO	Pag.7
Art.18	TARIFFE DI PERMANENZA GIORNALIERA E SPESE	Pag.7
Art.19	DECESSI ED EUTANISIA	Pag.7

## TITOLO II : Rapporti con il volontariato e modalità di accesso dei volontari

Art.20	RELAZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	Pag.7
Art.21	PRINCIPI	Pag.8
Art.22	REQUISITI DEI VOLONTARI	Pag.8
Art.23	ATTIVITA' CONOSCITIVA E FORMATIVA	Pag.8
Art.24	ASSOCIAZIONI	Pag.8

## I TITOLO III: I Controlli

Art. 25	TAVOLO DI VERIFICA	Pag. 9
---------	--------------------	--------



TITOLO I  
Oggetto, finalità e ambito di competenza

ART.1- OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:
- a) le modalità di gestione e il funzionamento del rifugio sanitario di Canicattì;
  - b) le modalità di accesso e di custodia dei cani volte ad assicurare il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;
  - c) le attività volte ad assicurare l'assistenza veterinaria ;
  - d) le modalità per assicurare la rapida riconsegna ai proprietari nonché le modalità per l'affido e l'adozione;
  - e) le attività correlate al controllo e recupero dei cani vaganti ;
  - f) le modalità di accesso e svolgimento delle attività di volontariato ;
  - g) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati, quali il recupero dei cani vaganti, la retta giornaliera, per la permanenza presso la struttura , le rinunce di proprietà, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, l'inserimento dei microchip.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità :
- a) assicurare la salute ed il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
  - b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività, favorendo altresì l'affidamento e l'adozione dei cani;
  - c) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire il recupero e l'appropriata custodia dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia;
  - d) limitare inutili permanenze nel rifugio sanitario di animali riferibili ad un proprietario, identificando gli animali e rintracciando i proprietari dei cani smarriti utilizzando tutti gli strumenti necessari;
  - e) rendere il rifugio sanitario un punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza persone-cani prevedendo specifici momenti informativi e formativi;
  - f) garantire e valorizzare l'apporto del volontariato e regolamentarne la presenza ai fini di una efficace collaborazione con il Comune, evitando interferenze con gli esecutori dei servizi nell'attività quotidiana.

ART. 3 - GESTIONE

1. Il rifugio sanitario comunale può essere gestito nelle seguenti forme :
  - a) direttamente dal Comune;
  - b) indirettamente anche attraverso affidamento esterno dei singoli servizi a soggetti terzi o attraverso convenzioni a cooperative sociali di tipo B e/o Enti del Terzo settore, attraverso l'affidamento ad associazione di volontariato regolarmente costituite.
2. Nel caso in cui si provveda con gestori terzi, il rapporto tra il comune e il gestore viene disciplinato con specifica convenzione;
3. Il Sindaco nomina il responsabile amministrativo del rifugio ed il responsabile sanitario veterinario, quest'ultimo su segnalazione del servizio veterinario dell'ASP. AG1.
4. Il responsabile sanitario veterinario assume la responsabilità del trattamento e del benessere degli animali.



#### ART. 4 - ORARIO DI APERTURA

1. L'apertura del rifugio sanitario è garantita tutti i giorni della settimana differenziando gli orari in relazione alle diverse stagioni. Sarà altresì prevista l'apertura domenicale. Per favorire la partecipazione della cittadinanza alla "vita del rifugio sanitario" e per promuovere l'affido e l'adozione dei cani, vengono effettuate periodicamente visite guidate ed eventuali "open day".
2. L'articolazione degli orari è stabilita con apposito atto del responsabile amministrativo del rifugio sanitario.

#### ART. 5 - RECUPERO CANI VAGANTI

1. Il servizio è destinato al recupero e alla cattura di cani vaganti o feriti ed è regolato tramite apposita convenzione, che precisa le modalità degli interventi. Al momento del recupero deve essere effettuato un primo esame a vista dall'operatore che effettua il recupero, sullo stato generale e comportamentale dell'animale, con annotazioni sull'apposito modulo di cattura/raccolta.
2. A seguito del recupero del cane, il coordinatore del canile provvede a verificare la proprietà mediante accesso all'anagrafe canina, e a darne immediata informazione al legittimo proprietario affinché lo riprenda in consegna.
3. Nel caso in cui il proprietario non ritiri il cane, si effettua la segnalazione di abbandono all'autorità competente; il cane abbandonato viene inserito tra gli adottabili. Nei riguardi del proprietario si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

#### ART 6 - INGRESSO

1. Al canile accedono prioritariamente:
  - i cani in stato di abbandono e/o vaganti;
  - i cani sequestrati da parte dell'autorità competente;
  - I cani incidentati;
  - I cani recuperati perchè affetti da particolare patologie;
  - I cuccioli abbandonati;
  - Ogni altro animale che necessita di cure.
2. Il cane deve essere accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:
  - modulo di recupero;
  - documento di rinuncia di proprietà, validato dal responsabile amministrativo del rifugio;
  - verbale di sequestro-confisca o disposizioni di sequestro-ricovero da parte delle autorità competenti.Accertata la presenza di uno dei suddetti documenti, si procede alla dovuta registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal servizio veterinario dell'ASP AG1 e nel registro informatizzato.
3. Tutti i cani ospitati presso il rifugio sono identificati mediante microchip, nell'ipotesi che ne sono provvisti. Il cane in entrata deve essere visitato dal veterinario responsabile sanitario entro 24 ore.



4. I cuccioli devono essere posti in quarantena in un apposito ed etologicamente adeguato settore.
5. A chi intende fare richiesta di rinuncia di proprietà viene fornita una nota informativa con i riferimenti delle associazioni convenzionate con il Comune, per facilitare le adozioni. Alle suddette associazioni vengono fornite le dovute informazioni per facilitare l'adozione da parte di un nuovo proprietario. Le richieste di rinuncia di proprietà vanno redatte e consegnate al responsabile amministrativo.
6. I casi di rinuncia di proprietà (comprese le cucciolate) ripetitivi o non supportati da inderogabili necessità, devono essere segnalati al Sindaco al fine dell'emissione di motivato provvedimento che vieti all'interessato l'ulteriore detenzione di cani. Il provvedimento esecutivo sarà comunicato d'ufficio all'Anagrafe canina per la registrazione nella scheda del soggetto sottoposto a restrizione, ai veterinari privati e pubblici della Provincia di Agrigento, alla Polizia Municipale e ASP AG1, servizio veterinario, per i successivi controlli.

#### ART. 7 - REGISTRO, SCHEDE ANAGRAFICHE E SCHEDE SANITARIE


1. Il registro di presenza o carico-scarico, è conforme al modello approvato dal responsabile amministrativo del rifugio di concerto con il responsabile sanitario veterinario. Il Registro contiene la data di ingresso e quella di uscita del cane oltre ai dati anagrafici nonché gli estremi completi di un documento di identità di chi consegna il cane e di chi lo ritira e tutti gli altri elementi previsti dalla normativa vigente.
2. Al momento dell'ingresso del cane viene compilata la scheda anagrafica contenente il segnalamento e i dati conosciuti.
3. Il cane viene sottoposto a visita da parte del veterinario che provvede a compilare la scheda sanitaria.
4. La scheda sanitaria deve essere aggiornata entro tre giorni ed ogni qualvolta il cane presenti problemi sanitari importanti, con l'annotazione delle patologie e delle terapie praticate e con l'apposizione della firma da parte del veterinario. Ogni foglio della scheda sanitaria deve riportare il nome del cane ed il numero di identificazione.
5. Le schede devono essere conservate in apposito archivio. I volontari delle associazioni convenzionate, operanti nel canile nonché i singoli cittadini che prestano volontariato, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto di prendere visione, in tempo reale a richiesta, anche verbale, negli orari di accesso al pubblico, ed alla presenza del veterinario incaricato del servizio di assistenza zoiatrica, delle schede sanitarie dei cani ospitati ed eventualmente estrarne copia, previa richiesta di autorizzazione del responsabile amministrativo del rifugio.

#### ART. 8 - ABBINAMENTO E INSERIMENTO NUOVI CANI NEI BOX

1. Le prove di compatibilità, gli spostamenti e gli abbinamenti dei cani vengono effettuati, nella mattina dagli operatori con la collaborazione, se necessario, del responsabile veterinario. Gli spostamenti dei cani da un box all'altro devono essere limitati all'indispensabile ed eventualmente valutati con il veterinario.
2. I motivi degli spostamenti vanno annotati sulla scheda anagrafica dei cani.

#### ART. 9 - RIEDUCAZIONE

1. La rieducazione di cani aggressivi, traumatizzati, o con comportamenti ripetitivi o



autolesionisti, provenienti da maltrattamenti o da lungo stato di abbandono, viene attuata al bisogno sotto la guida e l'indicazione del veterinario responsabile sanitario della struttura.

2. Le associazioni convenzionate possono collaborare proponendo all'Ufficio Diritti degli Animali rieducatori a loro spese, e anche attraverso l'affido temporaneo. L'Ufficio Diritti degli Animali verifica la correttezza delle attività svolte dai rieducatori intervenendo, ove necessario, per il buon andamento delle attività.

#### ART.10 - ATTIVITA' MOTORIA

1. Tutti i cani che necessitano di essere riabilitati, su prescrizione del veterinario responsabile sanitario del rifugio, devono essere sottoposti a procedura di sgambamento su protocollo del veterinario.

#### ART.11 - CURA ED IGIENE


1. Tutte le mattine e tutte le sere viene fatta, da parte degli operatori, la ricognizione di tutti i box per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate al veterinario.
2. I box devono essere dotati di cuccie in materiale lavabile e disinfettabile in numero sufficiente rispetto al numero dei cani presenti, idonee alle dimensioni del cane e devono essere a lui accessibili agevolmente.
3. Per i cani anziani e/o debilitati, rispetto all'idoneità dell'ambiente, è prevista l'espressione di parere da parte del veterinario.
4. E' prevista l'attività di lavaggio e toelettatura periodica, tenuto conto delle diverse caratteristiche, nel rispetto delle procedure di sicurezza.

#### ART.12 - ALIMENTAZIONE

1. I cani vengono alimentati con mangimi composti integrati, previa valutazione da parte del veterinario, garantendo le necessarie diversificazioni in relazione all'età dei cani o a particolari patologie.
2. In caso di ricovero di cuccioli questi devono essere alimentati almeno due volte al giorno secondo le prescrizioni del veterinario.
3. I contenitori per l'acqua devono essere maneggevoli per consentire il loro lavaggio e la sostituzione quotidiana dell'acqua. Il contenitore deve essere posto in modo tale da evitare l'esposizione al sole e l'inquinamento da urine e feci da parte dei cani dei box confinanti.

#### ART.13 - VETERINARIO E PRESTAZIONI VETERINARIE

1. E' prevista la figura del veterinario responsabile sanitario del rifugio a tutela della salute e del benessere dei cani; lo stesso provvede a tutte le attività di tipo terapeutico, profilattico, chirurgico, di laboratorio e d'urgenza necessarie, e alla stesura di un protocollo vaccinale.
2. Il veterinario è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e della relativa registrazione nella scheda sanitaria.
3. Il veterinario dovrà essere collaborato da personale ausiliario per l'effettuazione di tutte le prestazioni nella conduzione igienico-sanitaria del rifugio.
4. Il personale addetto provvede a segnalare qualsiasi cambiamento sospetto o manifesto dei cani al veterinario che provvede a fornire le dovute disposizioni per la salute del cane o ad intervenire direttamente, ove necessario.
5. I cani che necessitano di cure e/o terapie particolari sono collocati nell'apposito reparto.



6. La sterilizzazione e microchippatura viene effettuata dal responsabile sanitario veterinario nell'annesso ambulatorio veterinario.

#### ART.14 - PULIZIA DEI BOX E DELLE AREE DI SGAMBATURA


1. Tutte le mattine viene effettuata la pulizia dei box con acqua i box vengono poi asciugati con spatola tira-acqua .
2. La pulizia dei box dove sono ospitati cuccioli dovranno essere puliti almeno due volte al giorno .
3. La disinfezione ha frequenza mensile, ma in caso di malattie trasmissibili deve essere adeguatamente intensificata, seguendo le prescrizioni del veterinario.
4. La pulizia delle aree di sgambatura viene effettuata quotidianamente . Almeno una volta ogni due mesi, da aprile a settembre e, quando necessario, nel restante periodo dell'anno, viene effettuata la disinfestazione dagli ectoparassiti. Allo stesso modo devono essere effettuate la pulizia e la disinfestazione dei recinti di custodia . Disinfezioni e disinfestazioni sono attuate in conformità alle check list stabiliti dal veterinario.

#### ART.15 - PULIZIA E MANUTENZIONE DI LOCALI E SPAZI

1. La pulizia dei locali e spazi interni ed esterni del canile viene effettuata quotidianamente .
2. Il controllo, la verifica, la riparazione, il ripristino ed il mantenimento di tutte le strutture fisse e mobili interne al canile vengono effettuate in modo ordinario per assicurare il benessere animale.  
Analogamente vengono attuate tutte le misure di prevenzione dagli infortuni per gli operatori ed i visitatori e gli interventi per la messa in sicurezza degli impianti delle apparecchiature e degli accessori presenti e/o utilizzati.
3. Le procedure operative sono stabilite in base alla normativa vigente e descritte in appositi manuali operativi, a disposizione degli operatori.

#### Art.16 - AFFIDI E ADOZIONI

1. Il richiedente un'adozione o un affido compila apposito questionario, contenente le sue generalità e altre informazioni utili nella scelta del cane.
2. L'adottante deve essere informato, orientato e sostenuto nella scelta.
3. La persona che richiede un'adozione o un affidamento deve :
  - a) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;
  - b) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
  - c) non avere precedenti richieste di rinuncia di proprietà;L'adottante riceve materiale informativo sugli oneri da assolvere in tutti i casi previsti per legge e sulle elementari norme da mantenere per il corretto rapporto con il proprio animale.
4. Gli adottanti possono avvalersi, a richiesta, della consulenza/supporto delle associazioni convenzionate, per informazioni sulla conduzione e gestione dei cani adottati, a titolo gratuito .
5. In collaborazione con le associazioni convenzionate , viene fornito un kit informativo a coloro che intendono adottare un cane.
6. L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido sulla base della valutazione



del benessere dell'animale, viene motivato e comunicato in forma scritta al richiedente.

#### Art. 17 - CANE ADOTTATO

1. ogni cane deve essere consegnato all'adottante già sverminato, esente da filaria, vaccinato da non oltre 10 mesi, dotato di microchip e, se femmina adulta, sterilizzata. Qualora, in casi del tutto eccezionali, venga data in adozione una femmina adulta non sterilizzata oppure un cucciolo femmina, per la quale non sia stato ancora possibile procedere alla sterilizzazione, l'adottante si impegna in forma scritta a portare la femmina per la sterilizzazione nell'ambulatorio Comunale, oppure a provvedere autonomamente presso il proprio veterinario di fiducia, dandone riscontro.
2. Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell'adozione, ne viene data informazione scritta e dettagliata al nuovo proprietario. Per quanto concerne la Leishmaniosi, ci si attiene scrupolosamente al "Piano di controllo" previsto dal veterinario.
3. Il Servizio Veterinario dell' ASP AG1 può effettuare controlli per verificare lo stato di benessere del cane adottato; l'adottante, informato al momento dell'adozione, deve garantire la propria rintracciabilità.
4. I cani posti sotto sequestro per maltrattamento e successivamente confiscati non possono essere restituiti o dati in adozione ai precedenti proprietari.
5. È possibile l'affidamento temporaneo per cani il cui proprietario è rintracciabile ma temporaneamente impossibilitato, per gravi motivi, a recuperare l'animale.
6. Al momento dell'adozione o dell'affidamento temporaneo vengono registrati tutti i dati necessari al controllo del cane:

#### ART.18 -TARIFFE DI PERMANENZA GIORNALIERA E SPESE SANITARIE

1. Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata una tariffa giornaliera per la permanenza al canile.
2. Al proprietario vengono inoltre applicate le spese sostenute per eventuali trattamenti sanitari.

#### ART.19- DECESSI ED EUTANASIA


1. I decessi dei cani devono essere comunicati alle associazioni convenzionate possibilmente entro 24 ore e, comunque nel più breve tempo possibile. Entro 48 ore successive alla comunicazione, le associazioni possono richiedere accertamenti o l'autopsia a loro spese, a seguito di autorizzazione del responsabile amministrativo del rifugio.
2. I cani deceduti al canile o soppressi, sono eliminati nel rispetto della normativa vigente.
3. Le soppressioni urgenti e quelle per gravi e incurabili malattie, sono decise dal veterinario responsabile sanitario

### TITOLO II

#### Rapporti con il volontariato e modalità di accesso dei volontari

#### ART. 20 - RELAZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Nella gestione del rifugio comunale è prevista la collaborazione ed il supporto, a titolo volontario e gratuito, di persone volontarie o messe a disposizione dalle associazioni.



2. Il presente Titolo disciplina le modalità inerenti l'attività di volontariato a favore degli animali ospitati presso il rifugio, riconoscendo il valore sociale di tale attività come espressione di solidarietà, partecipazione e spirito di collaborazione al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei cani ospitati.

#### ART. 21 - PRINCIPI

1. L'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi della normativa vigente, da volontario sia singolo sia appartenente ad Associazioni animaliste.
2. Il volontario presta la propria attività impegnandosi a seguire le direttive impartite dal responsabile amministrativo del rifugio secondo i seguenti principi:
  - a) tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dall'Associazione di volontariato cui appartengono ed al tipo di attività che svolgono;
  - b) l'accesso del volontariato è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei cani ;
  - c) particolare obiettivo è quello di garantire le migliori condizioni possibili sotto il profilo ambientale, fisico, nonché a ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali rafforzando la socializzazione e la consuetudine con le persone.

#### ART. 22- REQUISITI DEI VOLONTARI


1. Per accedere in qualità di volontario occorre:
  - a) essere maggiorenni;
  - b) non avere avuto a proprio carico condanne per maltrattamento di animali;
  - c) aver, partecipato alla preventiva attività conoscitiva e formativa, allo scopo organizzata dal responsabile amministrativo del rifugio, di cui al successivo articolo 23;
  - d) rendersi disponibile a partecipare ad appuntamenti di aggiornamento programmati.

#### ART. 23 - ATTIVITÀ CONOSCITIVA E FORMATIVA

1. L'interessato a prestare servizio di volontariato presso il rifugio deve farne richiesta al responsabile amministrativo del rifugio. L'Ufficio organizza, con cadenza almeno semestrale, un colloquio conoscitivo-motivazionale, ed illustra all'aspirante volontario il presente Regolamento oltre a fornirgli tutti gli elementi circa l'attività da svolgere. Il percorso per l'aspirante volontario prevede una formazione teorica e una formazione pratica presso il rifugio. Alla fine del percorso, il volontario viene dotato di apposito tesserino di riconoscimento per prestare la propria attività presso il rifugio.
2. L'attività del volontario è dettagliatamente descritta nel mansionario che il volontario sottoscrive.

#### ART. 24- ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni zoofile/animaliste possono partecipare alle attività del rifugio attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni che individuano lo svolgimento delle attività. Ogni associazione che presta servizio presso il rifugio nomina un proprio referente di cui, da comunicazione scritta al responsabile amministrativo del rifugio.
2. Presso il rifugio è presente il registro dei volontari che viene, ove occorre, aggiornato periodicamente e contiene l'elenco dei nominativi e l'agenda delle presenze, dove devono essere registrate e sottoscritte dagli interessati le presenze giornaliere di ogni singolo volontario. L'orario di accesso nel rifugio.




3. I volontari possono, utilizzando specifica agenda, fare segnalazioni e richiedere informazioni anche su problemi sanitari; il veterinario e/o il responsabile amministrativo del canile risponderanno secondo la loro competenza.
4. I volontari possono svolgere le seguenti attività :
- fare sgambare i cani;
  - collaborare nelle attività quotidiane di pulizia e manutenzione della struttura ;
  - collaborare alla toelettatura ;
  - accompagnare i visitatori al rifugio e fornire loro tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone l'adozione;
  - partecipare alle iniziative promosse dal Comune, dal gestore del canile (nel caso di affidamento esterno del servizio) , anche in collaborazione con l'ASP AG1 e le scuole, svolgendo tutte le attività concernenti la sensibilizzazione dei cittadini e degli studenti al problema del randagismo e alla tutela degli animali da affezione;
  - segnalare agli operatori presenti eventuali situazioni di malessere degli animali da loro rilevati.
5. Le associazioni convenzionate possono richiedere un affido temporaneo dei cani, qualora vogliano sottoporli a visite e diagnosi da parte di professionisti esterni di loro fiducia , sotto la loro responsabilità. L'affido prosegue per tutta la durata dell'eventuale terapia.

### TITOLO III Controlli

#### Art.25 - TAVOLO DI VERIFICA

1. E' previsto un apposito tavolo di verifica sulla gestione del rifugio, composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante del Servizio Veterinario dell'ASP AG1, dai rappresentanti delle associazioni convenzionate e da eventuali invitati.
2. Il tavolo esamina periodicamente le eventuali criticità per addivenire a soluzioni condivise, ed i dati semestrali relativi all'andamento del rifugio riferiti a:
  - tipologia e sesso dei cani presenti;
  - rinunce di proprietà in attesa di ingresso al canile;
  - rinunce di proprietà accolte;
  - tipologia di sequestri;
  - cani morti per eutanasia e per morte naturale;
  - volontari che hanno prestato servizio .
3. Il tavolo di verifica, alla luce dei dati esaminati, propone eventuali suggerimenti e/o azioni di miglioramento per la gestione del rifugio; propone inoltre progetti di sensibilizzazione per la prevenzione dell'abbandono e per la gestione corretta e consapevole dei cani.



IL CONSIGLIERE ANZIANO

Umberto Palermo

IL PRESIDENTE

Avv. A. Tedesco

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Domenico Tuttolomondo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 01/09/2017 al 15/09/2017, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto \_\_\_\_\_

Fto \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44  
Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dr. Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, \_\_\_\_\_

Il Funzionario